



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

REG. N 86 DEL 01-12-2022

REG. GENERALE: 478

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585, DELLA LEGGE N. 234/2021 PER IL TRIENNIO 2022-2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

RICHIAMATO l'art. 82 del D.Lgs. 267/00 a norma del quale gli amministratori comunali hanno diritto a percepire un'indennità per la funzione svolta, determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 adottato in attuazione del citato art. 82, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23.07.20219, esecutiva, con la quale sono state determinate le indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, Vicesindaco ed Assessori, riconfermate anche per gli anni 2020 e 2021 rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 del 28.04.2020 e n. 8 del 19.01.2021, come da prospetto di seguito indicato:

Amministratori	Indennità mensile di base D.M. 119/2000	Incremento del 3% art. 2, lett. b) D.M. 119/2000	Indennità ridotta del 10% L. 266/2005	Riduzione 50% ex art. 82, c 1, D.LGS. 267/2000	Indennità spettante	Riduzione Volontaria	Indennità corrisposta al 31.12.2021
Sindaco Prof. Stefano Scattolin	2.788,87	2.872,54	2.585,25	1.262,63	1.262,63	- 97,90	1.164,73
Vicesindaco d.ssa Sabrina Schiavon	1.394,43	1.436,27	1.292,64	646,33	646,33		646,33
Assessore geom. Franco Campello	1.254,99	1.292,63	1.193,37		1.193,37	- 581,69	581,69
Assessore avv. Antonella Fort	1.254,99	1.292,63	1.193,37		1.193,37	- 581,69	581,69
Assessore dott. Alfio Gallo	1.254,99	1.292,63	1.193,37	581,59	581,59		581,69

VISTO l'art. 1, comma 583, della Legge di bilancio n. 234/2021 che testualmente recita: *"a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: ...omissis .. g) **29 per cento per i sindaci con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti"***;

VISTO l'art. 1, comma 584, della Legge 234/2021, ai sensi del quale, in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45% nell'anno 2022 ed al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate nel medesimo comma 583;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 585, della predetta legge di bilancio, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

DATO ATTO, infine, che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali, al comma 586 si prevede che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo, altresì, che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

ACCERTATO che:

- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30.10.2012 (repertorio 215/CSR), ha stabilito in € 13.800,00 l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione;
- il Comune di Massanzago, si colloca nella fascia demografica con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti e che, pertanto, l'indennità spettante al Sindaco di questo Comune, a decorrere dall'anno 2024 è pari ad euro 4.002,00, corrispondente **al 29%** del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- le indennità spettanti al Vicesindaco e agli assessori sono così determinate:
 - Vicesindaco: 50% dell'indennità mensile di funzione prevista per il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 119/2000;
 - Assessori: 45% dell'indennità mensile di funzione prevista per il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 119/2000;

RICHIAMATA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

CONSIDERATO che per effetto delle succitate disposizioni, in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune e dell'adeguamento delle indennità del vicesindaco, degli assessori secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità:

	INDENNITA' DI CUI AL DM n. 119/2020 ridotta del 10% L.266/2021	INDENNITA' 2024 L. 234/2021	INCREMENTO 45% (B-A X 45%)	INDENNITA' 2022 SPETTANTE	INCREMENTO 68% (B-A X 68%)	INDENNITA' 2023 SPETTANTE
	A	B	C	A+C	D	A+D
Sindaco	2.509,98	4.002,00	671,41	3.181,39	1.014,57	3.524,55
Vicesindaco	1.254,99	2.001,00	335,70	1.590,69	507,29	1.762,28
Assessori	1.129,49	1.800,90	302,13	1.431,62	456,56	1.586,05

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

PRECISATO che i suddetti importi sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dall'art. 1, comma 54, della L. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000, in quanto riferite espressamente alle indennità di cui alla tabella A allegata al medesimo Decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla legge n. 234/2021;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal suddetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2022, con il quale si è provveduto alla ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'interno previsto dall'art. 57-quater, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, come incrementato dal comma 586 dell'art. 1 della legge 30.12.2021, n. 234, assegnando al Comune di Massanzago risorse pari a:

- €. 24.350,00 per l'anno 2022;
- €. 36.526,00 per l'anno 2023;
- €. 53.571,00 per l'anno 2024 e seguenti;

DATO ATTO, altresì che con carta contabile n. 1379 del 28.07.2022 è stata incassata dal Tesoriere la somma di € 24.350,35 relativa all'anno 2022;

RILEVATO che l'importo del contributo non utilizzato per la copertura del maggior onere di che trattasi dovrà essere restituito allo Stato con le modalità che verranno successivamente comunicate;

RICHIAMATA la deliberazione n. 54 del 09.06.2022, esecutiva, con la quale, in attesa di chiarimenti, in merito alla corretta interpretazione del Decreto Ministeriale del 30.05.2022, su citato, la Giunta Comunale ha disposto l'erogazione in via provvisoria le indennità agli Amministratori nella misura predeterminata per l'anno 2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 36 del 10.06.2022, con la quale veniva impegnata in via provvisoria la spesa necessaria al pagamento dell'indennità di funzione agli amministratori, ed inoltre veniva disposto l'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco, così come stabilito con deliberazione di giunta comunale su citata;

VISTA la recente nota dell'Anci Veneto in data 13 ottobre 2022 C.70 con la quale, tra l'altro, si confermano gli orientamenti ministeriali espressi dal MEF e dal Ministero dell'Interno nel caso di utilizzo dei trasferimenti da parte dello Stato da parte dei Comuni che in passato abbiano disposto una riduzione volontaria delle indennità percepite;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO, pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della legge di bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal predetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

RAVVISATA quindi la necessità di integrare l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 36 del 10.06.2022 con ulteriori **€ 47.996,04**, di corrispondere agli amministratori gli arretrati dovuti per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022, per l'importo complessivo di **€ 43.996,37** e di adeguare l'importo dell'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco per **€ 2.016,66**;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente da Dirigente competente, con propria determinazione e, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni di ordine politico e gestionale contabile della scelta, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno dei propri componenti;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 28.02.2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis, della legge 241/190, dall'art. 6 del D.P.R. n. 621/2013 e del codice di comportamento di questo Ente;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO, inoltre l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, con la firma del presente atto il sottoscritto Responsabile del Servizio rende anche il prescritto parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il piano esecutivo di gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2022, esecutiva;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori, disposta dall'art. 1, commi 583 e ss. della Legge di Bilancio n. 234/2021;
2. di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2022, l'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori come di seguito indicato:

	Indennità mensile anno 2022 (45% adeguamento)	Indennità mensile anno 2023 (68% adeguamento)	Indennità mensile anno 2024 (100% adeguamento)
Sindaco Prof. Stefano Scattolin	3.181,39 €	3.524,55 €	4.002,00 €
Vice Sindaco D.ssa Sabrina Schiavon <i>ridotta del 50% in quanto lav. dipendente</i>	795,35 €	881,14 €	1.000,50 €
Assessore Franco Campello	1.431,62€	1.586,05 €	1.800,90 €
Assessore Avv. Antonella Fort	1.431,62€	1.586,05 €	1.800,90 €
Assessore Dott. Alfio Gallo <i>ridotta del 50% in quanto lav. dipendente</i>	715,81	793,03	900,45 €

3. di accertare la somma di **€ 24.350,35** al Cap. 550/1 "Contributo Stato Indennità Amministratori" cod. mecc. 2.01.01.01.000, quale trasferimento dallo Stato per la copertura della maggiore spesa derivante dagli aumenti delle indennità di carica agli amministratori, corrisposti con decorrenza dal 01.01.2022, autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad accertare le somme relative agli esercizi 2023 e 2024, rispettivamente di **€ 36.526,00** ed **€ 53.571,00**, ad avvenuto incasso da parte del Tesoriere;
4. di integrare, per effetto delle presenti disposizioni, l'impegno di spesa di € 42.673,56, assunto con la precedente determinazione n. 36 del 10.06.2022, con ulteriori **€ 47.996,04** e di imputare tale spesa al Cap. 10/1 "Indennità di carica agli Amministratori" cod. mecc. 01.01 – 1.03.02.01.001 del bilancio di previsione 2022, con esigibilità nell'esercizio 2022;
5. di corrispondere agli amministratori degli arretrati dovuti per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022 per un importo complessivo di **€ 43.996,37**;
6. di integrare l'accantonamento dell'indennità di fine mandato spettante al Sindaco disposto con propria determinazione n. 36 del 10.06.2022, per l'importo di **€ 2.016,66** e di imputare la spesa al Cap. 396/1 "Accantonamenti indennità di fine mandato" cod. 20.03-1.10.01.99.999 del bilancio di previsione 2022;
7. di impegnare, altresì, la spesa per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 come segue:
 - per € 100.449,84 al Cap. 10/1 "Indennità di carica agli Amministratori" cod. mecc. 01.01 – 1.03.02.01.001 del bilancio pluriennale 2022-2024 – esercizio 2023, con esigibilità nell'esercizio 2023;

- per € 57.028,50 *(dal 01.01.2024 al 30.06.2024)* al Cap. 10/1 “Indennità di carica agli Amministratori” cod. mecc. 01.01 – 1.03.02.01.001 del bilancio pluriennale 2022-2024 – esercizio 2024, con esigibilità nell’esercizio 2024;
8. di accantonare la spesa relativa all’indennità di fine mandato del Sindaco relativa agli esercizi finanziari 2023 e 2024 come segue:
- per € 3.524,55 al 396/1 “Accantonamenti indennità di fine mandato” cod. 20.03-1.10.01.99.999 del bilancio pluriennale 2022-2024 – esercizio 2023, con esigibilità nell’esercizio 2023;
 - per € 2.001,00 *(dal 01.01.2024 al 30.06.2024)* al 396/1 “Accantonamenti indennità di fine mandato” cod. 20.03-1.10.01.99.999 del bilancio pluriennale 2022-2024 – esercizio 2024, con esigibilità nell’esercizio 2024;
9. di assoggettare dette indennità al trattamento fiscale per l’intero importo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) della Legge 23.12.1994, n. 724;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti il presente provvedimento, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti in caso di chiarimenti da parte del Ministero in merito all’applicazione o al calcolo dei predetti adeguamenti;
12. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservati gli obblighi di pubblicazione così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Novello Luciana

VISTA, la determinazione n. 86 in data del 01-12-2022 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 01-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to ZORZETTO MICHELA